

**STATUTO  
COSTITUZIONE E SCOPI**

**Art. 1°)** E' costituito con sede a Venezia, l'Ente della Zona Industriale di Porto Marghera.

**Art. 2°)** L'Ente, che non ha fini di lucro, si propone i seguenti scopi :

- a) lo studio dei problemi che possono interessare la zona e le industrie in essa stabilite;
- b) la tutela delle imprese operanti entro la zona industriale di Porto Marghera, ed in particolare di quelle associate nella loro attività;
- c) la promozione di studi e l'assunzione di iniziative, anche in forma consortile, a salvaguardia della zona ed al più adatto suo potenziamento;
- d) il miglioramento delle condizioni generali delle infrastrutture e dei servizi pubblici della zona industriale di Porto Marghera;
- e) la gestione di servizi tecnici in favore delle imprese associate e non. In particolare la gestione della Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria (Rete);
- f) la collaborazione con enti ed organizzazioni che perseguano i medesimi scopi anche in ambito territoriale più esteso.

**IMPRESE ASSOCIATE**

**Art. 3°)** Possono aderire all'Ente aziende, enti e loro organizzazioni che svolgano attività nella zona di Porto Marghera.

Ogni impresa è tenuta al versamento di una quota associativa annuale che viene determinata con riferimento al numero dei dipendenti occupati, nella superficie ed al traffico merci.

I costi relativi alla gestione della rete di rilevamento atmosferico sono ripartiti in relazione alle emissioni teoriche, a quelle reali dell'anno precedente ed alla superficie dell'insediamento.

Il costo di ogni altro servizio tecnico per l'attività associativa e/o per la Rete viene ripartito tra le imprese che ne beneficiano secondo parametri coerenti alla natura del servizio.

I coefficienti, i parametri ed ogni componente delle quote associative e dei costi della Rete sono determinati annualmente dall'Assemblea ordinaria dell'Ente.

L'adesione all'Ente Zona Industriale di Porto Marghera e alla Rete è unitaria ed inscindibile.

**Art. 4°)** L'appartenenza all'Ente della Zona Industriale di Porto Marghera non modifica in alcun modo i diritti e i doveri che derivano alle singole aziende della loro iscrizione alle associazioni sindacali territoriali o di categoria.

**Art. 5°)** L'ammissione all'ente di imprese che intendano associarsi è deliberata dal Consiglio di amministrazione. Le imprese associate sono tenute ad osservare il presente statuto e le delibere adottate dai competenti organi dell'Ente.

L'adesione all'Ente si intende a tempo indeterminato e decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene deliberata l'iscrizione.

Il diritto di recesso dal rapporto associativo viene esercitato mediante comunicazione al Consiglio di Amministrazione dell'Ente da inviarsi con sei mesi di preavviso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 6°)** Decadono dalla qualità di associate le imprese che a giudizio del Collegio dei Probiviri :

- a) contravvengono in modo grave alle disposizioni del presente statuto;
- b) siano in mora nel versamento delle quote associative o nel pagamento dei servizi.

La decadenza non dà diritto sul patrimonio sociale

### **ORGANI STATUARI**

**Art. 7°)** Sono organi statutari dell'Ente:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio dei probiviri.
- Il Comitato Direttivo se nominato.

**Art. 8°)** Il Presidente dell'Ente convoca e presiede l'Assemblea.

L'avviso di convocazione, da inviarsi a mezzo lettera, fax o email, spediti almeno dieci giorni prima della data della riunione, deve indicare la data ed il luogo della riunione e contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea può tenersi anche in video o audio conferenza alle condizioni si seguito enumerate di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

1. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nello stesso avviso può essere indicata la data della seconda convocazione.

Partecipano all'Assemblea gli associati che siano in regola con il versamento delle quote ed il pagamento dei servizi.

Nell'Assemblea ogni associato dispone di dieci voti cui si aggiunge un altro voto per ogni 260,00 (duecentosessanta/00) euro quota associativa da lui corrisposta nell'anno precedente.

La frazione di quota superiore a 130,00 (centotrenta/00) euro dà diritto ad un voto.

Le aziende associate nel corso dell'anno hanno diritto a 10 voti.

Ai fini del calcolo dei voti per ciascun associato si tiene conto della somma degli importi delle quote associative e delle spese di gestione della rete.

**Art. 9°)** L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta entro il 30 giugno per deliberare sulla relazione del Consiglio di Amministrazione,

sul bilancio consuntivo e su quello di previsione.

L'Assemblea ordinaria provvede ad eleggere cariche sociali di sua competenza.

**Art. 10°)** Il Presidente deve convocare l'Assemblea qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte di un quarto degli associati.

Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti convoca l'Assemblea in tutti i casi in

cui non vi provveda il Presidente dell'Ente.

**Art. 11°)** L'Assemblea è valida:

- in prima convocazione con l'intervento di tanti voti che rappresentino almeno la metà di quelli spettanti agli associati;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se hanno riportato la maggioranza assoluta dei voti presenti all'adunanza.

**Art. 12°)** Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Direttore dell'Ente che è di diritto il segretario della riunione.

In caso di assenza o di impedimento per qualsiasi motivo del Presidente l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente più anziano di carica od in sua vece da un Presidente eletto dall'Assemblea.

**Art. 13°)** La votazione avviene per alzata di mano.

Si procede con appello nominante qualora ne faccia richiesta un quinto dei voti presenti in Assemblea.

Si procede a votazione segreta quando la deliberazione riguarda il conferimento o la revoca degli incarichi sociali. Il conferimento di incarichi può avvenire per acclamazione.

Il verbale delle adunanze dell'Assemblea viene redatto a cura del Segretario che lo sottoscrive assieme al Presidente.

### CARICHE SOCIALI

**Art. 14°)** L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione dell'Ente formato da non meno di quindici e non più di venticinque consiglieri.

**Art. 15°)** Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente dell'Ente e tre Vice Presidenti uno dei quali con mansioni di tesoriere.

Il Presidente dell'Ente presiede anche il Consiglio di Amministrazione: Il Presidente, i Vice Presidenti ed il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni.

**Art. 16°)** L'Assemblea elegge tre revisori dei conti e, fra essi, il Presidente e due supplenti.

L'Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri composto di tre membri e tra questi il Presidente.

I Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni.

**Art. 17°)** L'Assemblea può eleggere il Presidente onorario dell'Ente scegliendolo tra persone di chiara fama per particolari benemerienze nel campo delle finalità perseguite dall'Ente.

Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni dell'Assemblea,

del Consiglio di Amministrazione e del Comitato direttivo.

**Art. 18°)** Per tutte le cariche sociali è prevista la «prorogatio» sino al

loro rinnovo ed è consentita l'immediata rielezione.

**Art. 19°)** Spettano al Consiglio d'Amministrazione tutti i poteri inerenti alla gestione dell'Ente secondo gli obiettivi stabiliti dallo statuto e le direttive impartite dall'Assemblea.

Il Consiglio può delegare i poteri di ordinaria amministrazione ed il compimento di atti urgenti ad un Comitato direttivo composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da quattro componenti scelti fra i suoi membri. Gli atti urgenti debbono essere ratificati dal Consiglio d'Amministrazione nella prima seduta successiva al loro compimento. La nomina del Comitato è facoltativa

**Art. 20°)** Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato direttivo di cui all'art. 19 del presente statuto può determinare il compenso per incarichi sociali che comportano attività ed impegno operativi.

**Art. 21°)** Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di carica in caso di assenza od impedimento.

**Art. 22°)** Il Presidente, od in sua assenza il Vice Presidente più anziano di carica, convoca il Consiglio con avviso a mezzo lettera, fax o email, spediti almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza il Consiglio può essere convocato con qualsiasi mezzo senza obbligo di termine.

Il Consiglio deve essere convocato quando ne faccia domanda un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio può tenersi anche in video o audio conferenza alle condizioni si seguito enumerate di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

1. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide se si partecipa la maggioranza dei componenti in carica al momento della convocazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione cui accede il voto di chi lo presiede.

**Art. 23°)** Il Comitato direttivo è convocato senza formalità dal Presidente più anziano in carica. La convocazione può avvenire su richiesta di almeno tre membri. Il Comitato può tenersi anche in video o audio conferenza senza formalità.

Per la validità delle delibere del Comitato direttivo valgono le norme previste dall'articolo precedente.

#### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Art. 24°)** Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e due

supplenti nominati dall'Assemblea. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile, vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria ri-

ferendone all'Assemblea.

Il Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **DIRETTORE**

**Art. 25°)** Il Direttore dell'Ente è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, ne attua le direttive riferendone al Presidente, provvede all'organizzazione ed alla direzione dell'Ente.

E' a capo del personale.

#### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Art. 24°)** Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile, vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria riferendone all'Assemblea.

Il Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **DOVERI DEI SOCI**

**Art. 26°)** Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono vincolanti per gli associati che in particolare sono tenuti ad osservare le misure di solidarietà che vengono deliberate dal Consiglio in singoli casi per motivi di opportunità o di necessità. Le imprese associate si impegnano a deferire al Presidente dell'Ente in qualità di arbitro amichevole compositore, le controversie che dovessero fra loro insorgere su temi che rientrano negli scopi statutari dell'Ente.

#### **QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI**

**Art. 27°)** Si provvede alla spese necessarie alla gestione dell'Ente mediante i proventi :

- della tassa di iscrizione versata nell'atto dell'ammissione di ogni singola impresa od organizzazione associata;
- delle quote associative annuali che vanno versate in via anticipata nella misura stabilita dall'Assemblea secondo i criteri indicati dall'art. 3 del presente statuto.

**Art. 28°)** Alla fine di ogni anno il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo patrimoniale che, accompagnati dalla relazione dei Revisori dei conti, sono sottoposti all'Assemblea ordinaria nei termini previsti dall'art. 9 di questo statuto. Il risultato della gestione dovrà essere imputato in un conto denominato « associati - risultato di gestione » e potrà essere coperto od utilizzato negli esercizi successivi od assegnato dalla Assemblea ordinaria e future necessità.

#### **MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento DELL' ENTE**

**Art. 29°)** Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'ente debbono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria cui partecipino almeno i tre quarti dei voti spettanti agli associati ed in seconda convocazione almeno la metà.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

L'eventuale avanzo risultante dalla liquidazione dovrà essere destinato

ad istituzioni aventi scopi affini a quelli del  
disciolto Ente ovvero ad istituzioni di beneficenza.  
F.to LUCIO PISANI - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.